



**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI
PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ALLE ASSOCIAZIONI VENETE, AI COMITATI E ALLE FEDERAZIONI
ISCRITTI AI REGISTRI DI CUI ALLA L.R. 9 GENNAIO 2003 N.2**

Il comma 4 bis dell'art. 18 della L.R. 9 gennaio 2003 n.2 e successive modificazioni prevede la possibilità che la Giunta regionale conceda alle Associazioni, alle Federazioni e ai Comitati veneti all'estero iscritti ai registri regionali di cui alla stessa L.R. n.2/2003, contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate. Tali contributi vengono annualmente assegnati, sulla base delle risorse all'uopo stanziato a bilancio regionale, proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell'anno precedente a quello in corso. Tali contributi non possono essere superiori al 90% delle spese di funzionamento debitamente documentate e comunque non possono superare il limite di € 15.000,00 per ciascuna Associazione o Comitato/Federazione.

Ai fini della concessione dei contributi deve essere trasmessa **entro il 30 giugno dell'anno in corso** la seguente documentazione **relativa alle spese sostenute nel 2017:**

- copia conforme all'originale del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, debitamente approvato dall'organo statutariamente competente, corredato da verbale dell'organo medesimo e sottoscritto dal legale rappresentante. I bilanci consuntivi dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;
- dettagliata relazione in ordine alle attività svolte, dalla quale risulti e sia documentato che tali attività sono state finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale di settore;
- copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, attestanti le spese di funzionamento effettivamente sostenute. I giustificativi di spesa dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio.

Per spese di funzionamento si intendono le seguenti tipologie di costi:

- canone di locazione, spese condominiali e di assicurazione dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per pulizia dei locali dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per energia elettrica, acqua, e riscaldamento dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per personale amministrativo e contabile (il costo ammissibile è riferito al lordo dei contributi pensionistici e previdenziali; la quota di TFR ammissibile è quella relativa all'anno di riferimento);
- spese postali e telefoniche;
- spese per materiale di consumo (cancelleria, toner, ecc.);
- spese per acquisto o noleggio di stampanti per ufficio;
- spese per acquisto di materiale informatico;
- canone di abbonamento a riviste specializzate nel settore.

Sono inoltre ammissibili, nei casi e termini di seguito indicati, le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai componenti degli organi direttivi di Associazioni, Federazioni e Comitati veneti all'estero per la partecipazione alle riunioni degli stessi. Le spese in questione dovranno essere



5d78a790



strettamente connesse alle esigenze organizzative del comitato/federazione/associazione di riferimento e verranno rimborsate nei limiti e con le modalità di seguito indicate:

- le spese di viaggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 45 minuti con riferimento alla tratta più conveniente dal luogo di residenza alla città sede dell'incontro;
- I viaggi aerei, ferroviari e con trasporti urbani sono rimborsabili se riferiti a costi in classe economica;
- I viaggi con mezzi propri sono rimborsabili nella misura pari al costo dei pedaggi e nei limiti di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri effettuati dal luogo di residenza alla città sede dell'evento. Il costo della benzina per i viaggi in Italia verrà rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per i viaggi all'estero verrà dedotto dagli scontrini di rifornimento carburante presentati a correlazione della documentazione;
- non sono ammessi a rimborso costi di taxi, se non in casi eccezionali debitamente motivati;
- I costi di alloggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a novanta minuti. Tali costi devono essere strettamente inerenti alle attività sopradescritte e riferirsi a strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

Al fine di dimostrare la correlazione tra i costi di trasporto e di alloggio di cui sopra, e le riunioni dei Comitati, delle Federazioni di Circoli veneti all'estero nonché delle Associazioni venete di emigrazione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- verbale dell'assemblea con allegati i nominativi dei partecipanti all'incontro, componenti il Direttivo;
- fotocopia dei documenti di identità dei componenti il direttivo dai quali risulti il luogo di residenza;
- biglietti di viaggio acquistati e relativa quietanza di pagamento, qualora il biglietto stesso non costituisca quietanza;
- ricevute dei pedaggi autostradali sostenuti per viaggi con mezzi propri;
- dichiarazione dei chilometri effettuati con indicazione delle date e delle tratte effettuate;
- scontrini di rifornimento carburante effettuati per viaggi con mezzi propri.

Verranno prese in considerazione soltanto le spese sostenute dai componenti gli organi direttivi delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni venete iscritte all'apposito registro e non quelle relative ai Circoli aderenti o affiliati.

